



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 23/11/2022

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato che:

- l'11 novembre 2015 apriva presso l'intermediario resistente un conto corrente (pacchetto XXX), allora pubblicizzato come a «zero spese e zero canone» e «gratuito per sempre»; la gratuità riguardava non solo il canone, ma tutte le spese del conto corrente;
- cionondimeno, con comunicazione del 14 maggio 2021, l'intermediario resistente proponeva una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relativa alle spese fisse di liquidazione trimestrale, che venivano portate da € 0 a € 7,50;
- con formale reclamo contestava quindi all'intermediario l'illegittimità della modifica, avendo la banca reso onerosa una voce che contrattualmente era pari a zero;
- il 4 gennaio 2022, l'intermediario rispondeva che, in attesa di ulteriori approfondimenti, avrebbe proceduto allo storno del costo addebitato, con riserva di riaddebitarlo in futuro;
- il 30 luglio 2022, la banca inviava una PEC con cui informava che, trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione stessa, avrebbe nuovamente applicato le spese di liquidazione trimestrali (€ 7,50) come da proposta di modifica unilaterale precedentemente formulata;
- constano precedenti ABF che, in casi analoghi, hanno accertato l'illegittimità dell'operato della banca (cfr. decisioni n. 7459/2022 e 7495/2022).



L'intermediario, nelle controdeduzioni, rispondeva che:

- con proposta di modifica unilaterale del contratto, effettuata il 14 maggio 2021 ai sensi dell'art. 118 TUB, ha modificato la valorizzazione delle spese mensili di liquidazione del conto corrente (pacchetto/profiloXXX), ossia di un elemento già indicato nel contratto sottoscritto dal ricorrente. Tale proposta di modifica, pertanto, non introdurrebbe clausole di costo nuove, ma si limiterebbe ad aumentare una voce di costo contrattualmente già prevista;
- il 10 dicembre 2021, l'AGCM ha avviato nei suoi confronti un procedimento istruttorio al fine di verificare la possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25, lett. d), del Codice del Consumo, in relazione alla pubblicizzazione del conto corrente pacchetto/profilo XXX con il *claim* «gratuito per sempre» nel periodo ricompreso tra l'11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016. Tale procedimento si è concluso con provvedimento assunto all'adunanza dell'AGCM del 12 luglio 2022 senza alcuna sanzione a suo carico, avendo l'Autorità ritenuto gli impegni assunti idonei a sanare «i profili di possibile illegittimità» del citato *claim* «gratuito per sempre»;
- tali impegni prevedono, tra l'altro: (i) il mantenimento della PMU negli stessi termini di cui alla citata comunicazione del 14 maggio 2021; (ii) l'assegnazione, ai clienti che hanno sottoscritto un conto corrente pacchetto XXX nel periodo tra l'11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016, di un termine di recesso dal contratto decorrente dalla nuova comunicazione PMU medesima; (iii) il rimborso delle «spese di liquidazione trimestrali» *medio tempore* addebitate;
- tali impegni sono stati oggetto di parere preventivo reso all'AGCM dalla Banca d'Italia, la quale ha ritenuto che gli impegni sopra menzionati «non presentano profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti»;
- tale parere non sarebbe stato reso ove la manovra oggetto di controversia avesse presentato un qualche profilo di contrarietà «in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», ossia con la materia di competenza dell'Istituto di Vigilanza e dell'ABF;
- le decisioni citate dal ricorrente sono state pronunciate prima che la Banca d'Italia esprimesse il citato parere;
- in ottemperanza agli impegni assunti, ha provveduto a inviare all'odierno ricorrente la richiamata comunicazione e a rimborsargli le spese di liquidazione trimestrali *medio tempore* addebitate;
- ha legittimamente esercitato lo *ius variandi* di cui all'art. 118 T.U.B., aumentando il costo di una condizione/pattuizione contrattuale già prevista nel contratto di conto corrente. Lo «zero» rientra infatti pacificamente tra i simboli numerici rappresentativi di un «valore», di una «misura», di una «cifra»;
- inoltre, nel contratto firmato dal cliente, la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni è espressamente prevista dall'art. 14 delle «Norme generali applicabili al rapporto banca-cliente» mentre non è riportato da nessuna parte che le spese mensili di liquidazione del conto corrente non possano essere mai modificate (o debbano restare a «zero»);
- constano precedenti del giudice ordinario e dell'ABF a sé favorevoli;
- le spese fisse di liquidazione trimestrale, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, non sono parte del «canone complessivo del pacchetto», come risulta dalla comunicazione del 14 maggio 2021.



La parte ricorrente replicava che:

- contrariamente a quanto affermato dall'intermediario, non è ritenuta ammissibile una «modifica» contrattuale che determini l'aumento di un costo – pur menzionato nell'originario documento di sintesi – da un valore pari a zero a un qualsiasi valore positivo (cfr. in tal senso Collegio di Milano, decisione n. 4882 del 23 marzo 2022);
- la decisione dell'AGCM citata dall'intermediario attiene all'accertamento di eventuali pratiche commerciali scorrette e pertanto è del tutto inconferente rispetto alla liceità o meno della proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
- anche il parere preventivo reso dalla Banca d'Italia verte sugli impegni proposti dall'intermediario, senza trattare nel merito la legittimità della PMU;
- le decisioni citate dall'intermediario vertevano esclusivamente sulla sussistenza del giustificato motivo delle proposte di modifica unilaterale dei contratti;
- contrariamente a quanto affermato dalla banca, l'aumento delle spese di liquidazione trimestrale rientra a tutti gli effetti nella voce «canone».

L'intermediario contro-replicava, in sintesi, che:

- non condivide la posizione assunta dal Collegio di Milano nella pronuncia citata dal ricorrente, che comunque è riferita a una fattispecie diversa da quella per cui è controversia;
- constano numerosi altri precedenti, conferenti al caso oggetto di ricorso perché riferiti a ipotesi di innalzamento unilaterale di un costo originariamente pari a «zero», in cui l'ABF non si è mai posto il problema della riconducibilità o meno di tale innalzamento alla fattispecie di cui all'art. 118 TUB, né ha ravvisato la violazione di tale norma;
- seguendo la logica del ricorrente e del precedente dallo stesso citato, la PMU sarebbe stata legittima se le spese mensili di liquidazione del conto corrente, oltre ad essere previste nel contratto di conto corrente, fossero state valorizzate anche solo a € 0,0000001. Si introdurrebbe, quindi, una previsione non sancita da nessuna norma, tantomeno dall'art. 118 del TUB, per cui la modifica unilaterale delle condizioni di un conto corrente, per essere legittima, deve riguardare non solo «i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto», ma anche tassi, prezzi e condizioni previsti non siano valorizzati a «zero», in quanto tale valorizzazione sarebbe equivalente alla loro non previsione e perenne immutabilità;
- contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Banca d'Italia è entrata nel merito della proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in quanto, se avesse ravvisato nella manovra stessa un qualche profilo di contrarietà alle discipline «in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», non avrebbe reso alla AGCM il suddetto parere, ma ne avrebbe fornito uno contrario, affermando che la manovra non poteva essere in ogni caso mantenuta;
- l'obiezione per cui la manovra avrebbe introdotto un canone resta infondata e irrilevante per le ragioni già illustrate nelle controdeduzioni.

In definitiva, la parte ricorrente chiede che «siano definitivamente annullate le spese fisse di liquidazione trimestrale e che venga portata definitivamente a zero la relativa voce di costo, così come era nel contratto iniziale, ripristinando la condizione di gratuità del pacchetto 'XXX'».

L'intermediario resistente, invece, chiede al Collegio il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

**DIRITTO**

La parte ricorrente contesta la proposta di modifica unilaterale ex art. 118 TUB formulata dall'intermediario il 14 maggio 2021, con la quale è stato variato il costo delle spese fisse di liquidazione trimestrali, incrementato da € 0,00 ad € 7,50 a trimestre.

L'istante contesta, in particolare, che le condizioni siano state variate nonostante il rapporto di conto corrente XXX, che aveva acceso, fosse stato pubblicizzato dall'intermediario quale rapporto «a zero spese e zero canone», nonché «gratuito per sempre».

In generale, l'ABF ha affermato in più occasioni che il potere di modifica unilaterale previsto dall'art. 118 TUB è riconosciuto all'intermediario in via eccezionale e che questi può modificare senza il consenso del cliente solo condizioni economiche e normative già esistenti (cfr. *ex multis* Collegio di Coordinamento, decisione n. 26498/2018, Collegio di Napoli, decisione n. 5299/2021).

Pertanto, i Collegi hanno dichiarato la possibilità di operare una modifica solamente quando il contratto già preveda una qualche forma di remunerazione per un certo servizio. Nel caso di specie, tale condizione non ricorre, posto che il servizio in contestazione era previsto come a «costo zero».

Così, in una fattispecie del tutto analoga, il Collegio di Milano, con la decisione n. 4882/2022, ha di recente dichiarato l'illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di «spese fisse di liquidazione», rilevando che «non può (...) reputarsi una "modifica" contrattuale ammissibile l'aumento di un costo, pur menzionato nell'originario documento di sintesi, da un valore pari a zero a un qualsivoglia valore positivo» ovvero, in altri termini, che «l'applicazione di un costo che in precedenza non veniva conteggiato dall'intermediario non può essere (...) l'esito di un valido esercizio del *ius variandi*», traendone la conseguenza della «inefficacia della relativa previsione modificativa, come tale inidonea ad assumere valore contrattuale, e quindi vincolante, per le parti e, in particolare, per il cliente».

Tale orientamento a cui si sono conformati anche altri Collegi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6278/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 7495 del 11 maggio 2022), merita la convinta adesione di questo Collegio.

Tirando allora le fila, l'attribuzione di un costo ai servizi descritti nel ricorso, originariamente previsti come gratuiti, deve ritenersi inefficace e da ciò discende il diritto per la parte attrice di non vedersi addebitare alcuna spesa per continuare ad usufruirne, come pure il diritto di ottenere il rimborso di quanto eventualmente pagato in relazione ad essi.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 15337 del 29 novembre 2022

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA